

Fatto e diritto

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

osserva:

La CTR di Napoli ha disatteso l'appello dell'Agenzia -appello proposto contro la sentenza n.508/08/2009 della CTP di Caserta che aveva accolto integralmente l'impugnazione proposta dalla "Allianz spa"- ed ha perciò annullato l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni adottato per effetto dell'omesso pagamento della tassa di registro pretesa in relazione alla sentenza n.1283/2005 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in sede di appello e su impugnazione di sentenza del locale Giudice di Pace.


La CTR ha motivato la sua decisione evidenziando che l'art.46 della legge n.374/1991 (istitutiva del "giudice di pace") prevede che le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.033,00 e gli atti ed i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti solo al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'art.13 del T.U. di cui al DPR n.115/2002, senza fare espresso riferimento alle controversie di primo grado, sicchè è da intendersi che detta formulazione si riferisca anche agli eventuali successivi gradi di giudizio. Di ciò vi è conferma anche nella pronuncia n.98/2004 della Corte Costituzionale.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnati allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell'art.46 dianzi richiamato) la parte ricorrente si duole della ritenuta applicabilità dell'esenzione dal



pagamento della tassa di registro anche alle sentenze pronunciate in grado di appello avverso le pronunce del giudice di pace, nelle cause di valore non eccedente la somma di € 1.033,00, nonostante il fatto che la norma che detta esenzione prevede sia inserita nel testo della legge istitutiva del giudice di pace, ciò che induce a ritenere che l'esenzione trovi applicazione alle sole sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace medesimo.

Il motivo appare infondato e da disattendersi.

Va anzitutto premesso che l'art.46 della legge n.374/1991 prevede una vera e propria esenzione dal pagamento della tassa di registro in relazione ai provvedimenti giudiziari come quello di cui qui si discute, siccome era fatto più esplicitamente chiaro dalla versione del testo normativo antecedente alla novella apportata dall'articolo 1 della legge 30/12/2004 n. 311, a mente della quale era previsto che: "Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Con la nuova versione della norma ("Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni"), applicabile alla specie di causa ratione temporis, il Legislatore, se anche ha ommesso l'utilizzo del termine "esenzione", non ne ha alterato la natura, per quanto ne ha certamente ampliato l'effetto esonerativo, ponendo al centro di quest'ultimo la procedura giudiziale alla quale poi "gli atti ed i provvedimenti" si riferiscono, in modo tale che non possa essere eluso il senso totalmente comprensivo dell'esenzione medesima.

Ciò posto, occorre evidenziare che l'assunto di parte ricorrente -secondo il quale l'esenzione dal pagamento della tassa di registro implica l'esistenza del duplice presupposto oggettivo (il limite di valore della causa come dianzi indicato) e

soggettivo (l'adozione della sentenza da parte del giudice di pace)- non trova alcun riscontro esplicito od implicito nella previsione normativa, atteso che l'art.46 dianzi menzionato –nel suo significato ampiamente comprensivo dianzi messo in luce- si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell'esenzione e per quanto qui rileva, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio.

Ed invero, la *sedes materiae* (e cioè il fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del giudice di pace) non appare elemento idoneo ad escludere la conclusione che precede, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che appare coinvolgere l'intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sotto l'egida dell'unica condizione che si tratti di “causeil cui valore non ecceda la somma di € 1.033,00”. E ciò anche alla luce del fatto che nell'ambito del medesimo tessuto normativo il legislatore ha più volte distinto, in relazione all'applicazione di questo o quell'istituto, tra la specifica attribuzione del giudice di pace e quelle degli altri organi giudicanti (si consideri, ad esempio, l'art.20 della legge anzidetta nel quale –a proposito della disciplina del patrocinio dettata dal novellato art.82 del cpc- si distingue per ordini di valori e per organi giudiziari avanti ai quali le procedure si svolgono, ciò che certamente il legislatore non avrebbe mancato di riproporre anche a proposito dell'esenzione qui in parola, ove la “*intentio*” fosse stata nel senso di prevederla esclusivamente per il grado di giudizio destinato a svolgersi innanzi al giudice di pace).

D'altronde, la ratio manifesta della disciplina qui in esame non è quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace (perché, altrimenti, sarebbe stato incongruo contemplare un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l'utente da una tassa da pagarsi “a posteriori”, pur conservando l'onere del contributo dovuto a mente del DPR n.115/2002, la cui efficacia anche deflattiva è assicurata dalla previsione del versamento da farsi al momento dell'iscrizione a

ruolo) ma bensì quella di alleviare l'utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l'assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione.

In relazione a siffatta ratio appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell'art.37 del DPR n.131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito, sicchè la norma qui in esame non può considerarsi –ai fini che qui occupano- né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale.

Si tratta di ratio analoga a quella in virtù della quale l'Agenzia delle Entrate (pronunciandosi con la Risoluzione del 30/10/2008 n. 408 in relazione all'analoga fattispecie esonerativa dell'art.23 della legge n.689/1991, nella lettera vigente fino al 06/10/2011 della norma poi soppressa dall'art.34 del Decreto legislativo 01/09/2011 n. 150) ha ritenuto che “nel giudizio di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica anche ai gradi del processo successivi al primo”, ciò che costituisce ulteriore conferma della validità dell'assunto del giudice del merito, su cui qui si concorda.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 30 dicembre 2013

ritenuto inoltre:

che con decreto di data 17.4.2014 il presidente della sezione sesta ha ritenuto di fissare la discussione della causa in pubblica udienza, nominando il relatore;



che si è provveduto alle comunicazione e notificazione a mente dell'art.377 cpc e che la causa è stata discussa alla pubblica udienza del 4.6.2014;

che la parte controricorrente ha depositato anche memoria illustrativa ai sensi dell'art.378 cpc;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti in fatto e in diritto esposti nella relazione, argomenti che possono essere ritenuti idonea motivazione della presente decisione;

che, in considerazione di detti motivi, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 700,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per esborsi.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR n.115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 4 giugno 2014


Il consigliere estensore

(Giuseppe Caracciolo)



Il Presidente

(Mario Cicala)



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 16 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
